



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 16/18

Dec. n. 19/18

Il giorno 28 settembre 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal sig. Mauro BOSCOCURRO, legale rappresentante del team "JCR SPEED UP", per conto del pilota minorenni C.V., nonché dal sig. Jurjen VEIJER, esercente la potestà genitoriale sul medesimo, avverso la squalifica da questi subita nel corso delle verifiche tecniche del round n.8 del Campionato Italiano Velocità svoltosi il 29.7.2018 presso il Circuito "Misano World Circuit".

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, unitamente alle relative integrazioni,

OSSERVA

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto; invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di non condividere le conclusioni cui gli stessi sono pervenuti, per i motivi che appresso si spiegheranno.

I ricorrenti hanno fondato i motivi di doglianza, essenzialmente, sulla assunta erroneità delle verifiche tecniche cui è stata sottoposta la moto del pilota C.V. in occasione della manifestazione C.I.V. cod. NAZVE035.

In particolare, hanno dedotto che la procedura utilizzata dai Commissari F.M.I. a tanto preposti avrebbe comportato incertezze sugli esiti di detta verifica, chiedendo, di conseguenza, l'annullamento del provvedimento di esclusione e, quindi, il ripristino del punteggio ottenuto in gara.

In ogni caso, tutte le circostanze evidenziate nel ricorso sono state oggetto di una lunga e complessa istruttoria, compiuta anche attraverso l'esame della relazione del Comitato Tecnico F.M.I. che ha accuratamente descritto le modalità e le metodologie con cui è stata espletata detta verifica.

Le conclusioni cui è pervenuto il C. T. incaricato di redigere la citata relazione appaiono pienamente condivisibili, sia sotto il profilo tecnico che giuridico.

Difatti, se è pur vero che nel caso della moto del pilota C.V., non era stata mai effettuata una verifica relativa al rapporto di compressione su quella tipologia di mezzo, è altrettanto palese che era necessario preliminarmente appurare la rispondenza del relativo filetto della candela con quelli in dotazione ai Commissari verificatori. Di conseguenza, una volta compiuta questa operazione, si è proceduto a riavvitare la candela sulla testa

del motore e tale operazione per stessa ammissione dei ricorrenti, è stata svolta da un meccanico del team dello pilota suddetto. Successivamente, è stata smontata la testa al fine di verificare, secondo quanto stabilito dall'allegato 10 dell'Annesso velocità, il posizionamento della candela stessa, che è risultata sporgente all'interno della camera di scoppio del motore del pilota C.V. per una lunghezza di circa 0.8-0.9 mm, contravvenendo, di conseguenza, alle prescrizioni del citato all. 10 e dell'art. 9.2.4 RTPM3 Annesso Velocità.

Sul punto, i ricorrenti hanno testualmente asserito che *«ragioni tecniche, ma anche di buon senso, avrebbero dovuto imporre ai commissari, per la verifica della sporgenza, la rimozione preventiva della testa»*, poiché, a loro dire, questa sarebbe stata l'unica modalità per rendere *«certo ed incontrovertibile»* l'esito della verifica.

Ebbene, fermo restando che i medesimi ricorrenti non sono stati in grado di specificare quali avrebbero dovuto essere le "ragioni tecniche" sottese alla previa rimozione della testa, la procedura seguita per le verifiche appare scevra da errori, atteso, tra l'altro, che, come correttamente osservato nella relazione del Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 1.13.3 RTGS *“(…) le metodologie di verifica sono a discrezione del C.T. preposto e sono inappellabili”* e che, pertanto, il medesimo C.T. ha posto al servizio della F.M.I. la sua scienza ed esperienza nel modo ritenuto più idoneo.

I ricorrenti, inoltre, si sono doluti di un *«non dovuto»* intervento di uno dei Commissari tecnici al momento del rimontaggio della candela, il quale avrebbe provveduto a stringerla ulteriormente rispetto a quanto appena fatto - con una chiave combinata, anziché dinamometrica - dal meccanico del team. Secondo tale assunto, detto intervento avrebbe *«irrimediabilmente compromesso gli esiti del controllo»*. Anche in questo caso i ricorrenti non hanno indicato le motivazioni per cui l'intervento sul montaggio della candela avrebbe travisato la misurazione successiva, ma, in ogni caso, in ordine a tale

rimostranza, val bene osservare che, la relazione tecnica acquisita (cui, comunque, si rinvia), descrive con dovizia di particolari l'operazione effettuata. La medesima relazione menziona, altresì, una ulteriore circostanza che, nel caso che occupa appare dirimente. Invero, sono stati i medesimi ricorrenti a lamentare che nel corso delle verifiche effettuate sulla moto di un altro pilota, uguale a quella del pilota C.V. e, quindi, dotata delle stesse caratteristiche, la candela non era stata previamente smontata prima della verifica della relativa sporgenza. Ebbene, in questo caso, ossia nel caso della verifica sul motore identico a quello della moto del C.V., la sporgenza della candela all'interno della camera di combustione è risultata la medesima, senza che questa venisse previamente smontata. Va da sé, allora, che anche questo ulteriore motivo di ricorso non coglie nel segno.

Di conseguenza, come già evidenziato, questo G.S.N. ritiene di condividere le considerazioni riportate nell'elaborato tecnico acquisito agli atti e di poter, quindi, aderire alle conclusioni ivi esposte per cui *«Le procedure di verifica tecnica e l'interpretazione del regolamento da parte dei Commissari di Gara preposti alla manifestazione CIV cod. NAZVE035, gara del Round 8, del 29 luglio u.s., a Misano Adriatico, appaiono, con ogni evidenza, finalizzate ad un esito certo ed inconfutabile della verifica. Nessuna ambiguità o rischio di errata interpretazione appare nel regolamento tecnico in merito al divieto di sporgenza della candela. Corretta, pertanto, appare l'applicazione da parte del C.D. (Ferri) dell'articolo 16.1.18 parte Sportiva vigente Annesso Velocità per "Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrate in sede di verifica tecnica" a seguito del mancato rispetto dal parte del pilota C.V. dell'art. 9.2.4 vigente RT2PM3: "Una volta fissata sulla testa, nulla della candela deve sporgere nella parte interna della camera di combustione, ad esclusione degli elettrodi"».*

Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il reclamo proposto non può essere accolto.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il ricorso.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Boscoscuro Mauro;
- Veijer Jurjen, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore C.V.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- S.T.S.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.